



**Alla C.A dei Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
della provincia di Rimini**

**e p.c. Al Dirigente Ufficio VII Ambito territoriale di Forlì-
Cesena e Rimini – sede di Rimini**

Rimini, 29/10/2024

Oggetto: chiarimenti su nomina Docenti per Attività Alternative all'IRC.

Gentili Dirigenti,

le scriventi Organizzazioni sindacali, in relazione all'oggetto espongono quanto segue. Ci giungono segnalazioni dalle quali apprendiamo che in alcuni Istituti Scolastici della provincia di Rimini non viene garantito il diritto alla frequenza delle Attività Alternative all'I.R.C. poiché i Dirigenti Scolastici non provvedono alla nomina dei docenti e/o alla stipula di contratti a tempo determinato con personale supplente e sopperiscono utilizzando altre soluzioni.

Si ricorda che le Istituzioni Scolastiche hanno l'obbligo di organizzare le Attività Alternative e che i Collegi dei Docenti hanno il compito di definire e deliberare i contenuti di tali Attività. Per quanto concerne l'organizzazione delle predette attività alternative, non essendo pervenute nuove disposizioni, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987.

Ribadito, quindi, l'obbligo di attivazione delle Attività Alternative si segnala che per "coprire" le ore di tale insegnamento devono essere prioritariamente utilizzati:

- i docenti totalmente o parzialmente in soprannumero;
- i docenti di ruolo e non di ruolo la cui cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio;

In subordine i docenti ai quali vengono conferite ore eccedenti fino ad un massimo di 6 ore settimanali (solo nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado).

Si specifica inoltre che sulla base dei chiarimenti forniti dalla nota MIUR, prot. n. 2852 del 5 settembre 2016, non è possibile utilizzare per l'insegnamento delle Attività Alternative "i docenti dell'Autonomia" o cosiddetti docenti di potenziamento. Lo stesso MIUR considera dunque queste ultime non comprese nelle attività assegnabili ai docenti facenti parte dell'Organico dell'Autonomia da parte dei Dirigenti Scolastici nei singoli Istituti.

Qualora non sia possibile provvedere con l'utilizzazione del personale già in servizio, le ore di attività alternative devono essere attribuite a docenti a tempo determinato con nomina di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ex art. 7, comma 1, lett. a) del Regolamento sulle Supplenze – Decreto Ministeriale 13 giugno 2007, n. 131 e tale nomina deve essere effettuata all'inizio dell'anno scolastico e comunque tempestivamente e non con mesi di ritardo.

Ciò premesso si chiede che i Dirigenti Scolastici inadempienti si attivino immediatamente per la nomina dei docenti dell'insegnamento di Attività Alternative e, ove non vi siano disponibilità interne, provvedano all'immediata stipula di contratti a tempo determinato con docenti supplenti fino al termine delle attività didattiche.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

LE SEGRETERIE TERRITORIALI

FLC CGIL

CISL SCUOLA

SNALS CONFISAL